

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Tipologia di interventi di valorizzazione) (1)

1. Al fine di valorizzare i dialetti di cui all'articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi nei seguenti settori:

- a)** studi e ricerche;
- b)** attività culturali e spettacolo;
- c)** comunicazione;
- d)** istruzione;
- e)** toponomastica e cartellonistica.

2. La Regione promuove lo sviluppo di progetti e incontri tra le comunità venetofone del Friuli Venezia Giulia e tra queste e quelle dei corregionali all'estero che parlano i dialetti di cui all'articolo 2.

3. La Regione promuove altresì progetti e incontri con le comunità venetofone presenti in Italia e con quelle di Slovenia e Croazia, nonché con le comunità di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia al fine di approfondire la reciproca conoscenza.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 14, L. R. 27/2014